

Giurisprudenza

Infortunio mortale dell'ospite di un albergo e responsabilità del datore di lavoro e del RSPP: sentenza di Cassazione Penale, Sez. IV, 25 giugno 2021, n. 24822.

di Michele Montrano

Più volte la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che, le norme antinfortunistiche, non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ovvero per governare i rischi lavorativi delle maestranze ed evitare che questi possano subire danni nell'esercizio della loro attività lavorativa, ma sono dettate anche alla tutela dei terzi, cioè di coloro che, per una qualsiasi ragione, accedono nei cantieri o comunque in luoghi ove vi sono attrezzature o manufatti che, se non muniti dei presidi antinfortunistici imposti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi¹. È stato più volte ribadito che il datore di lavoro che, con una propria condotta, determini l'insorgere di una fonte di pericolo, è titolare di una posizione di garanzia inerente ai danni provocati non soltanto ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture aziendali². Infatti, la configurabilità della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l'attività lavorativa venga prestata anche solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di "lavoro"³.

Normalmente le strutture ricettive, per quanto attiene le parti relative all'edificio ed agli impianti, sono soggette al controllo da parte dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali che verificano, tra l'altro, la conformità alle norme igienico sanitarie dei progetti di nuova costruzione e/o di modifiche edilizie, la verifica della conformità alle norme igienico sanitarie ed effettuano attività di vigilanza e ispezione diretta al controllo dei requisiti igienico-sanitari, strutturali e di sicurezza delle camere e dei locali d'uso comune per l'utenza. Per gli aspetti di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro l'attività di vigilanza e svolta invece dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle Aziende Sanitarie Locali.

Su tale fronte si ritiene utile esaminare la sentenza in epigrafe relativa ad un evento mortale accaduto ad un ospite di un albergo. L'accaduto, pur nella sua tragicità, appare interessante in quanto la vittima, non si era recata in zone della struttura ricettiva dove erano presenti rischi lavorativi particolari né è venuto a contatto con macchinari o impianti pericolosi, ma stava semplicemente albergando nella propria stanza.

Il 21 ottobre 2013, presso una struttura ricettiva di Piombino, un ospite che alloggiava presso una stanza della predetta struttura, decedeva a seguito della caduta per cedimento del parapetto del terrazzino della stanza.

Tale parapetto aveva ceduto poiché sul lato sinistro la staffa era fuoriuscita dal muro, mentre sul lato destro erano uscite le viti di ancoraggio. Si era accertata inoltre l'omessa manutenzione ordinaria spettante al gestore della struttura.

Secondo gli accertamenti, documentati dai rilievi fotografici effettuati a seguito dell'evento lesivo, le carenze manutentive erano grossolane e gravi, e semplici interventi a basso costo avrebbero scongiurato l'incidente.

I parapetti presentavano peraltro anche altezza insufficiente, ma tale situazione non aveva giocato un ruolo causale sulla caduta della vittima, la quale era stata diretta conseguenza di altri fattori, tutti riconducibili alla già citata carenza di manutenzione ordinaria con particolare riferimento:

- \\ alla inadeguatezza delle viti utilizzate per l'ancoraggio, che, siccome prive di bulloni; aveva comportato la progressiva perdita di resistenza delle tavole di legno, a causa dei plurimi fori praticati nei vari tentativi di fissaggio;
- \\ all'ancoraggio delle staffe effettuato all'interno del muro, e non all'esterno, con conseguente minore resistenza alla pressione orizzontale.

Per l'evento mortale il Tribunale di Livorno e, successivamente, la Corte di Appello di Firenze condannavano l'amministratore delegato nonché legale rappresentante della struttura ricettiva (considerato datore di lavoro) e il responsabile del servizio di prevenzione e

protezione (RSPP) per il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 codice penale.

Alla luce dei principi esposti in premessa agli imputati veniva contestata la colpa specifica per inosservanza delle norme poste a tutela dei lavoratori nonostante la parte offesa fosse un ospite dell'albergo.

In particolare, all'amministratore delegato si contestava di non avere sollecitato la società che aveva in affitto e gestiva l'albergo, della quale era anche socio, ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria per mettere in sicurezza i parapetti delle stanze del secondo piano della struttura, tra le quali vi era quella occupata dalla vittima e di non aver disposto la manutenzione ordinaria degli stessi, né supervisionato adeguatamente tale manutenzione.

Tale società da moltissimi anni conduceva in locazione l'immobile. Le condizioni fatiscenti del parapetto incriminato erano conosciute dall'imputato, alla stregua delle evidenze raccolte ed in particolare:

- \\ nel documento di valutazione dei rischi redatto dal RSPP nel 2007 si parlava espressamente di tali problemi;
- \\ era stato ipotizzato da tempo un intervento globale di manutenzione straordinaria, indicativo della diffusa consapevolezza delle inadeguatezze della struttura e della colpevole inerzia della società conduttrice, la quale aveva omesso di effettuare gli interventi minimi, in attesa di quelli definitivi gravanti sulla proprietà.

Al RSPP, il cui compito, ex art. 33 del D. Lgs. n. 81/2008, è quello di individuare i fattori di rischio, veniva invece contestato di non aver individuato, nell'ultimo documento di valutazione dei rischi del 2013, il rischio di caduta nel vuoto dal terrazzino della camera occupata dalla vittima, rischio presente sia per il modo in cui il parapetto era realizzato, sia per lo stato degli ancoraggi al muro.

Si contestava ancora al suddetto di non aver segnalato alla società la necessità di intervenire per irrobustire le ringhiere dei balconi, cosa che peraltro aveva invece segnalato nel documento di valutazione dei rischi del 2007.

I giudici di prime cure hanno ritenuto irrilevante la circostanza che nel 2013 sembrava imminente un intervento globale di ristrutturazione che proprio il RSPP avrebbe dovuto progettare. Proprio tale consapevolezza avrebbe reso ancor più evidente, nelle more dell'intervento, il rischio specifico.

Contro la sentenza d'appello propongono ricorso i due imputati adducendo motivi diversi.

In particolare, l'amministratore delegato, lamenta difetto di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto e conseguentemente chiede la nullità della sentenza per lesione dei diritti di difesa.

Fa rilevare che nei suoi confronti si è passati dalla contestazione di una condotta commissiva, contenuta nel capo d'imputazione (manutenzione carente e inappropriata e mancata supervisione della stessa) a quella omissiva della mancata segnalazione dei problemi alla proprietà e della mancata messa in sicurezza.

Con un altro motivo denuncia, con riferimento alla posizione di garanzia, che i giudici non avrebbero effettivamente distinto tra quella

astrattamente riconducibile all'imputato e quella ricoperta da altre figure, alle quali assume essere stati in concreto trasferiti, con una delega implicita di funzioni, i relativi obblighi (trattasi del manutentore e del RSPP). In particolare, il RSPP, aveva assunto di fatto il ruolo di responsabile della sicurezza.

Laddove avesse segnalato nel documento di valutazione dei rischi del 2013 il problema del parapetto, avrebbe fatto seguito l'adozione di iniziative datoriali per neutralizzare il rischio. Peraltro l'errato fissaggio delle viti del parapetto avrebbe costituito l'unica causa autonoma immaginabile e indipendente del distacco e dell'evento morte.

Con altro motivo segnala ancora che egli non avrebbe potuto sapere che vi era la necessità dell'intervento manutentivo omesso e, di conseguenza, non poteva omettere di supervisionare una mancanza da lui non conosciuta. Andavano invece considerate le condotte che si sarebbero frapposte tra quella a lui ascritta e l'evento, vale a dire la sorveglianza diretta che spettava ai preposti i quali, a seguito delle continue ispezioni operate, dovevano conoscere le eventuali carenze.

Segnala ancora, con altro motivo, che il RSPP aveva evidenziato che le opere e i lavori indicati nel documento di valutazione dei rischi del 2007 erano stati realizzati e completati e, quindi, non erano stati nuovamente indicati nel 2013. Anche il RSPP formula attraverso la propria difesa diversi motivi di annullamento.

Con il primo, ha dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione nella parte in cui i giudici hanno ritenuto la penale responsabilità del titolare della azienda e del manutentore per non avere il primo disposto e il secondo materialmente effettuato la

manutenzione corretta del terrazzino, pur avendo conosciuto il pericolo sin dal 2007 e, al contempo, anche quella del RSPP per non avere reiterato la specifica segnalazione già contenuta nel documento di valutazione del rischio redatto nel 2007, precisando che la responsabilità dei coimputati era fondata sulla loro piena conoscenza e consapevolezza delle problematiche che riguardavano il parapetto incriminato.

Con il secondo, ha dedotto violazione di legge in relazione alla verifica del nesso causale nel reato omissivo. In particolare, chiede se l'evento sarebbe stato evitato ove la rilevazione di quel rischio fosse stata reiterata anche nel documento di valutazione del rischio 2013.

Segnala infatti che, nonostante l'avvenuta segnalazione del rischio di caduta nel documento di valutazione del rischio del 2007, l'amministratore delegato non era intervenuto con la manutenzione della struttura nella parte d'interesse e che erano imminenti lavori globali di ristrutturazione che dimostravano la consapevolezza del problema da parte del titolare della società e del manutentore.

La Suprema Corte, con la sentenza in parola ed in relazione alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ha affermato che la difesa dell'amministratore delegato ha compiuto una errata lettura dell'art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008 che regola la delega di funzioni del datore di lavoro e i consolidati principi ermeneutici che la giurisprudenza di legittimità ha elaborato in ordine alle condizioni per ritenere valida una delega di funzioni.

Precisa che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro (al quale, nella specie, va assimilato l'amministratore delegato della società che gestiva la struttura alberghiera), infatti,

possono essere trasferiti ad altro soggetto (con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante), a condizione che il relativo atto di delega ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008, riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa⁴.

Aggiunge inoltre che, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione⁵.

La mera designazione del RSPP⁶ non costituisce una delega di funzioni e non è, dunque, sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro⁷.

Il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi, non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia⁸ e nemmeno può rilevare una scelta datoriale di delegare, eventualmente, allo stesso RSPP o all'operaio manutentore la decisione di operare gli interventi idonei a prevenire il rischio considerato, sia per difetto di valida delega in tal senso, per quanto già detto, ma anche perché trattasi di scelte proprie della figura datoriale e non di altre figure, quale quella meramente esecutiva dell'operaio manutentore o del RSPP, sul quale incombono obblighi diversi e, certamente, non di tipo operativo.

La consapevolezza diffusa dei problemi esistenti e la colpevole inerzia della società conduttrice nel porre mano a interventi provvisori, anche minimi, nelle more dei futuri, più radicali interventi di ristrutturazione era provata dalla circostanza che il RSPP aveva indicato espressamente nel DVR del 2007 le carenze dei parapetti e che era stato ipotizzato da tempo un intervento globale di manutenzione.

Il nesso causale tra la condotta ascritta all'amministratore delegato e l'evento mortale occorso non è stato interrotto dalla scelta dell'operaio manutentore e del RSPP di intervenire sulla tavola di legno mediante un fissaggio errato delle viti che avrebbe causato il distacco e non la rottura della tavola di legno del parapetto in quanto tale condotta non si qualifica come evento atipico e imprevedibile. Al contrario, tali interventi, peraltro reiterati nel tempo, dimostrano semmai quella "diffusa consapevolezza" dello stato di fatiscenza delle strutture, come del resto lo stesso RSPP aveva sin da subito (2007) evidenziato nel primo DVR. Di fronte a tali carenze, però, l'amministratore delegato della società conduttrice ha scelto di non operare alcun intervento, anche a basso costo, per fronteggiare il segnalato rischio di caduta dall'alto, scegliendo di delegarne, in maniera tuttavia non confacente, per quanto sopra già detto, la risoluzione a terze figure. Peraltro, avverte la Suprema Corte, non va dimenticato che, in tema di reati colposi omissivi impropri, l'effetto interruttivo del nesso causale può essere dovuto a qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare⁹, tale non potendosi certamente considerare, nella specie, la circostanza che un

dipendente o il consulente avessero effettuato interventi provvisori rispetto al rischio oggetto dell'obbligo di prevenzione, posto che tali interventi sono stati riconosciuti del tutto inadeguati rispetto al rischio di caduta dall'alto, per come segnalato nel DVR del 2007 e che, pertanto, essi non hanno introdotto un rischio diverso o eccentrico rispetto alla natura di quello già considerato.

Il RSPP, in quanto consulente del datore di lavoro, privo di potere decisionale, risponde dell'evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato o omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate¹⁰.

In relazione alle responsabilità del RSPP la Corte di Cassazione rileva che la difesa di tale imputato non coglie nel segno quando indica una insanabile contraddizione nell'aver i giudici territoriali ritenuto la penale responsabilità anche dell'amministratore delegato sull'assunto che costui fosse stato reso edotto del fattore di rischio al quale erano correlate le misure prevenzionistiche non approntate (o malamente approntate): in base al ragionamento svolto, in sostanza, se il RSPP, come emerso dall'istruttoria, aveva segnalato il rischio specifico nel DVR del 2007, la sua responsabilità non poteva essere agganciata alle scelte discrezionali proprie della società conduttrice di non operare interventi, pur minimi, nelle more della ristrutturazione globale che avrebbe dovuto riguardare la struttura alberghiera di che trattasi.

Secondo la Suprema Corte la difesa confonde i due distinti piani nei quali vanno collocate le competenze proprie di ciascuna figura di garante.

La penale responsabilità del RSPP, ribadisce la Suprema Corte, va agganciato agli obblighi suoi propri, vale a dire alla mancata riproduzione, successivamente al documento del 2007 e, infine, nell'ultimo DVR, quello, cioè, del 2013, di quanto già correttamente indicato in quello originario, pur permanendo la stessa situazione di rischio originariamente considerata. La penale responsabilità del datore di lavoro, consapevole dello stato fatiscente dei parapetti, non è inconciliabile con quella del RSPP che aveva segnalato la situazione di pericolo. Il RSPP infatti era tenuto a operare valutazioni tecniche e a restituire al proprio committente una fedele situazione dei rischi derivanti dall'utilizzo della struttura. Tale valutazione doveva tener conto di volta in volta degli sviluppi della situazione considerata, anche con riferimento agli eventuali interventi (risultati inadeguati) posti in essere per la messa in sicurezza dei balconi, alla stregua delle scelte gestionali dell'organo decisionale della società conduttrice, il quale ha ritenuto di continuare ad affidare a tali estemporanei interventi la soluzione dei problemi connessi al rischio di caduta dall'alto. Il RSPP, pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione¹¹.

In particolare, il datore di lavoro, anche quando si avvale della consulenza di un RSPP, rimane

titolare della posizione di garanzia, anche con riferimento alla valutazione dei rischi e alla elaborazione del DVR (tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a carico del RSPP, punisce direttamente il datore di lavoro già per il solo fatto di avere ommesso la valutazione dei rischi e non adottato il relativo documento). Tuttavia, ciò non esclude che possa profilarsi una (concorrente) responsabilità del RSPP il quale è tenuto ad adempiere i suoi obblighi con la ordinaria diligenza, e, sebbene non possa direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto (co)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare.

La Cassazione afferma che non può fondatamente dubitarsi che l'omissione colposa (correlata al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP) finisce con interferire con la determinazione di attivarsi da parte dei soggetti chiamati a intervenire operativamente attraverso le relative scelte gestionali: con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro a omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, egli dovrebbe essere chiamato a rispondere insieme a questi in virtù del combinato disposto dell'art. 113 e 41, c. 1, cod. pen., dell'evento dannoso derivatone¹².

La violazione di tali obblighi, quindi, va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell'evento mortale verificatosi, rispetto al quale, in maniera del tutto coerente

con i summenzionati principi, i giudici di merito hanno ritenuto il collegamento causale tra la mancata riproposizione della indicazione del perdurante rischio specifico nel nuovo DVR a prescindere dalla consapevolezza già ingenerata nel proprio committente, non potendosi attribuire la stessa valenza informativa a un DVR risalente o a un progetto di ristrutturazione che riguardava anche opere di manutenzione straordinaria, ma neppure agli eventuali interventi che il RSPP possa essere stato incaricato di approntare nelle more, unitamente al manutentore, trattandosi di condotta che, anche ove dimostrata, sarebbe in ogni caso eccentrica rispetto ai compiti assegnati a tale figura dal D. Lgs. n. 81/2008.

Conclude affermato che - quanto al piano intellettuale/valutativo, nel quale vanno

inquadrate compiti di tale peculiare figura di garante - dalla istruttoria non è emerso, non avendolo giudici territoriali affermato, che nel DVR del 2007 o in quello del 2013 il RSPP avesse indicato la inadeguatezza degli interventi inappropriati, realizzati di fatto (per es., i plurimi fori sulle tavole di legno, indicativi di reiterati tentativi di fissare le tavole al muro), cosicché, anche sotto tale profilo, appare correttamente apprezzato il collegamento eziologico tra la colpevole, omessa segnalazione e la colpevole inerzia del committente¹³.

I ricorsi sono stati quindi respinti con conseguente condanna dei ricorrenti.

.Note e riferimenti

- 1** Vedasi tra le tante sentenza di Cassazione Penale, Sezione IV, n. 23147 del 12 giugno 2012 (u. p. 17 aprile 2012) - Pres. Sirena – Est. Piccialli – P.M. Geraci, in “Ambiente e Sicurezza” n. 16 del 21/08/2012 pag. 28 e seguenti.
- 2** Sentenza Cassazione Penale, sezione IV, n. 38991 del 10/06/2010, Quaglieri e altri, Rv. 248850 in <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/151-cass-sez-iv-udienza-del-10-giugno-2010-n-38991-pres-mocali-rel-izzo-ric-quaglierini-e-altri-esposiz>
- 3** Sentenza Cassazione Penale, sezione IV, n. 7730 del 16/01/2008, Musso, Rv. 238757 che ha confermato la sussistenza della responsabilità del parroco di un oratorio per un infortunio di un volontario per il quale il parroco aveva assunto una posizione di garanzia e per questo era tenuto a rispettare le norme antinfortunistiche che richiedevano l'uso di un trabattello idoneo e l'obbligo di vigilanza sull'uso dello stesso, in <https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/associazioni-C-31/responsabilita-del-parroco-per-l-infortunio-ad-un-volontario-in-oratorio-AR-7992/>
- 4** Sentenza di Cassazione Penale, sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261108, in cui la Corte ha confermato il giudizio di colpevolezza dell'amministratore delegato, dei dirigenti aziendali e del RSPP per la morte di alcuni dipendenti provocata dalla mancata adozione di efficaci misure antincendio sottovalutate nel documento di valutazione dei rischi, in <https://www.professionegiustizia.it/documenti/guide/>

- 5** Sentenza di Cassazione Penale, sez. IV, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253850, relativa ad un caso in cui era stata dedotta l'esistenza di un preposto di fatto, in https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7099:cassazione-penale-16-maggio-2012-n-18826-trabattello-inadeguato-e-infortunio-sul-lavoro-responsabilita-di-un-datore-di-lavoro&catid=17&Itemid=138
- 6** Il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del RSPP, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati. Vedasi Sentenza di Cassazione Penale citata in nota n. 4.
- 7** Sentenza di Cassazione Penale, sezione IV, n. 24958 del 26/4/2017, Rescio, Rv. 270286, in cui la Corte ha precisato che il RSPP svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale; in https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16984:cassazione-penale,-sez-4,-19-maggio-2017,-n-24958-infortunio-con-una-saldatrice-privata-dei-requisiti-di-sicurezza-posizioni-di-garanzia-tra-dl,-preposto-e-rspp-normativa-sulle-attrezzature-di-lavoro&catid=17&Itemid=138; si veda sentenza di Cassazione Penale, sezione IV, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison e altri, Rv. 254094, in cui si è sottolineato il ruolo non operativo del RSPP, in <http://www.apicalex.it/?p=218>.
- 8** Sentenza di Cassazione Penale, sezione IV, n. 22147 del 26/05/2016, Marini, Rv. 266859 in <https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/sull-applicazione-dell-obbligo-di-formazione-in-materia-di-sicurezza-AR-16339/>
- 9** Sentenza Cassazione Penale, n. 22691 del 28 luglio 2020, Romagnolo Bruno, Rv. 279513, in relazione all'incendio all'interno del Poligono con conseguente responsabilità del Presidente del Tiro a Segno Nazionale e del Direttore di Tiro/Commissario di Tiro, in <https://www.puntosicuro.it/view-pdf/la-prevenzione-incendi-nelle-recenti-sentenze-di-cassazione-penale-AR-21563/>.
- 10** Sentenza Cassazione Penale, sezione IV, n. 49761 del 17/10/2019, Mai Loris, Rv. 277877 nella quale si è precisato che la figura di garante del RSPP si caratterizza per lo svolgimento, all'interno della struttura aziendale, di un ruolo non gestionale ma di consulenza, cui si ricollega un obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti, ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a

rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.

Si è inoltre precisato che la condotta cautelare richiesta dal legislatore a tale figura di garante trova il proprio contenuto essenziale in un processo intellettuale (individuazione e valutazione dei rischi), cronologicamente antecedente le fasi operative/esecutive che attengono alle decisioni e al controllo sullo svolgimento dell'attività lavorativa, che competono, invece, ad altre figure prevenzionistiche (tipicamente al datore di lavoro, ma anche al dirigente e al preposto). Vanno, dunque, tenuti nettamente distinti il piano intellettuale/valutativo (proprio del RSPP) da quello decisionale/operativo (proprio di altri garanti, principalmente il datore di lavoro) e, quando si parla di evento determinato da scelte esecutive sbagliate, deve ricordarsi che tali scelte non spettano al RSPP, il quale non è presente tutti i giorni in azienda e non è tenuto a controllare le fasi esecutive delle lavorazioni. In <https://animac.it/cassazione-penale-sez-4-09-dicembre-2019-n-49761-schiacciamento-mortale-con-un-tubo-di-600-chili-non-si-puo-pretendere-dal-rspp-un-intervento-in-fase-esecutiva-che-e-estraneo-alle-proprie-comp/>

- 11** Sentenza Cassazione Penale, sezione IV n. 32195 del 20 agosto 2010, Scagliarini, Rv. 248555, in Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione, sentenza Cassazione Penale, sezione IV, n. 15226 del 2007, Fusilli, Rv. 236170 in <https://www.avvocato.it/massimario-40627/> e sentenza Cassazione Penale, sezione IV, 15 gennaio 2010, n. 1834, Guarnotta, Rv. 245999) in <http://www.gammaquality.it/archivio/110.html>
- 12** Sentenza Cassazione Penale, sezione IV, n. n. 32195 del 20 agosto 2010 cit . in nota 11
- 13** Sentenza Cassazione Penale, sezione IV, n. 2814 del 2010, Di Mascio, Rv . 249626)